

SENTENZA
N° 42/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO

ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Maurizio ZAPPATORI Presidente

dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere – Relatore

dott.ssa Stefania FUSARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4178 del registro di Segreteria, sul conto
giudiziale n. 21863 relativo all'esercizio 2011, reso dall'Economo del
Comune di Vezzano, _____, rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento, presso il cui studio in
Trento, via Calepina n. 75, ha eletto domicilio;

visto il conto giudiziale e gli altri atti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 21 settembre 2017, con
l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore Consigliere
Grazia Bacchi, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore
Generale Cons. Giuseppe Teti, e l'avv. Maria Cristina Osele per
l'agente contabile.

RITENUTO IN FATTO

Con relazione di irregolarità n. 1661 – 2017 il magistrato relatore
ha rappresentato che, all'esito di istruttoria avente ad oggetto il conto

M

B

dell'economista di Vezzano reso per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011, erano emersi molteplici profili di irregolarità, di seguito descritti sub a), b) e c), che avevano reso necessari ulteriori approfondimenti, in relazione all'emissione di una serie di buoni riguardanti acquisti eterogenei, e che i chiarimenti e la documentazione al proposito richiesti al Comune non si erano rivelati idonei a dissipare le perplessità.

Premettendo che l'art. 74, 3° comma del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano, dopo avere elencato in dettaglio le tipologie di spese economali, esclude tassativamente che il fondo di anticipazione possa essere usato in modo diverso da quello per cui fu concesso, il relatore ha elencato le anomalie relative ad alcuni buoni economali, evidenziandone le caratteristiche comuni nei termini di seguito elencati.

a) Spese non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento di contabilità, e comunque inammissibili anche alla stregua di quanto indicato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 16 del 20 aprile 2017, alle cui considerazioni il relatore ha rinvio, per un totale di euro 436,05.

- buoni n. 14 e n. 188, emessi per acquisti di generi di conforto per rinfreschi natalizi, ovvero per acquisti aventi finalità che non appaiono collegabili a quelle istituzionali dell'Amministrazione;

- buono n. 117, emesso per spese sostenute per trasporto elettori, e quindi per finalità non attinenti con quanto previsto dall'art. 74 del regolamento di contabilità, e comunque per spese che non

embre

appaiono legittimate dal quadro normativo vigente.

scritti

b) Spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente

enti,

del Comune di Vezzano non ammissibili a rimborso, per un totale di

quisti

euro 79,95.

sito

- buoni n. 68 e n. 177, recanti in allegato scontrini riferiti agli anni

le

2009 e 2010, e quindi pertinenti a rimborsi per spese di missione

di

svolte da dipendenti comunali in esercizi antecedenti a quello in

e

esame, inoltre privi della documentazione giustificativa della missione.

i

- buoni nn. 7, 21, 40, 50, 53, 65, 69, 70, 94, 105, 128, 138, 140,

148, 163, 165, 191 per rimborso parcheggi per missioni effettuate

nell'anno 2011 da personale dipendente del Comune di Vezzano, ma

sprovvisi della documentazione giustificativa delle spese. In seguito a

richiesta istruttoria, il Comune di Valledaghi ha comunicato con nota

prot. 8084 del 12/07/2017 che le missioni erano state autorizzate

verbalmente dal segretario comunale, soggiungendo che tutti i buoni

erano stati visti da quest'ultimo, "intendendo detto visto come

autorizzatorio al personale suddetto per uscita di servizio per conto

dell'Ente", in contrasto con quanto previsto dalla regolamentazione

vigente in materia di missioni dei dipendenti comunali.

c) Spese corredate da documentazione inidonea a consentire il

discarico dell'agente contabile, in quanto non permette il puntuale

accertamento della corrispondenza tra le uscite indicate dai buoni

economici ed acquisti o spese effettuate per conto del Comune di

Vezzano, per un totale di euro 3.724,03.

- buoni nn. 4, 44, 45, 98, 115, 127, 131, 145 e 181, corredate da

documenti giustificativi in copia conforme all'originale, dalla quale si evincevano loro possibili duplicazioni, manipolazioni e/o alterazioni elencate in dettaglio nella relazione di irregolarità, tanto da rendere necessaria la richiesta istruttoria di trasmissione della documentazione stessa in originale.

Con la citata nota prot. 8084 del 12/07/2017 a firma del Sindaco, l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Vallelaghi ha comunicato che non è stato possibile reperire gli originali della documentazione giustificativa a corredo di detti buoni, ammettendo comunque una duplicazione dei pagamenti dapprima effettuati con il buono n. 4 ed in seguito con i buoni n. 44 e n. 45.

Pertanto, il relatore ha ritenuto che l'agente contabile non potesse essere discaricato per gli importi corrispondenti alla sommatoria delle spese elencate sub a), b) e c), ed ha evidenziato che la mancanza di chiarezza negli elementi riportati nei giustificativi di spesa a corredo dei buoni elencati sub c), che a suo avviso non consentiva il discarico dell'economo per i corrispondenti importi, appariva dovuta a possibili alterazioni o manipolazioni, così imponendo la segnalazione delle questioni in esame alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Comunque, ritenendo che il Collegio potesse pronunciarsi sulle questioni evidenziate indipendentemente dall'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 105 (recte, 106) del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, poichè i

quale si
razioni
ndere
zione
aco.
on
ne
a
l

documenti a corredo dei buoni economici indicati sub c), in ragione della relativa incongruenza e/o indeterminatezza, apparivano comunque inidonei a giustificare le correlative spese, il relatore ha chiesto al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio di conto, proponendo di dichiarare irregolare il conto reso per l'esercizio 2011 dall'economista del Comune di Vezzano e di condannarlo al pagamento, in favore della stessa Amministrazione, del complessivo importo di euro 4.240,03 risultante dalla sommatoria di spese di cui ai sub a), b) e c), per le ragioni indicate nella relazione di irregolarità.

Con memoria depositata il 31 agosto 2017 l'agente contabile ha rappresentato che le spese disposte con i buoni n. 14 e n. 188, per un totale di euro 161,55, erano destinate ad omaggi ai nonni vigili che operano come volontari sulla sicurezza della viabilità interna, e come tali rientranti tra gli acquisti previsti nel comma 3 - lettera a) dell'art. 74 del Regolamento di contabilità quali "spese inerenti solennità, ricorrenze varie"; che la spesa di euro 200,20 di cui al buono n.117, destinata al trasporto elettori in occasione di referendum, sarebbe riconducibile alla previsione di cui all'art. 74, comma 3 - lettera a) dello stesso regolamento in quanto necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero del servizio elettorale, poichè disposta per il trasporto di elettori da una frazione disagiata sprovvista di seggio elettorale ad un'altra, ed avrebbe evitato i costi relativi alla istituzione di un seggio aggiuntivo presso la stessa frazione; che per quanto riguarda i buoni relativi ai rimborsi per parcheggi dei dipendenti

comunali, per un totale di euro 79,95, l'economista aveva ritenuto sufficienti quali giustificativi le controfirme apposte sui buoni stessi dal dirigente, che avrebbe così convalidato la legittimità ed opportunità delle missioni; che le spese di cui ai buoni n. 44 per euro 433,10 e n. 45 per euro 145,10 costituirebbero effettivamente un erroneo doppio pagamento della spesa già disposta con il buono n. 4 di euro 578,20.

L'agente contabile ha poi imputato la irreperibilità della documentazione originale, richiesta dal magistrato relatore con nota istruttoria prot. n. 1576 del 30 giugno 2017, ai disagi dovuti al trasloco di uffici conseguenti alla fusione dei tre Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone confluiti nel nuovo Comune di Vallelaghi dal 1° gennaio 2016, alla carenza di personale addetto agli uffici amministrativi, ed alla discontinuità dei segretari comunali in convenzione ad ore con altri Enti; ha, infine, rappresentato difficoltà di natura soggettiva chiedendo che, alla luce di quanto riferito, il Collegio voglia disporre l'archiviazione e/o l'assoluzione con discarico del contabile, o in subordine lo stralcio delle irregolarità comunque non imputabili a quest'ultimo, tenendo conto della situazione oggettiva di carenza di organico e di fusione di più comuni, con conseguente rideterminazione dell'importo contestato con la relazione di irregolarità.

Alla odierna udienza l'avv. Maria Cristina Osele ha dichiarato di costituirsi in giudizio deponendo allo scopo la procura alle liti ed una dichiarazione rilasciata dal Sindaco di Vallelaghi il 19 settembre 2017. Il Pubblico Ministero ha dichiarato di non opporsi alla costituzione, e di associarsi comunque ai rilievi del

ritenuto
essi dal
ortunità
0 e n.
oppio
20.
ella
ota
co
e

relatore; ha, al proposito, sostenuto che la gestione economale è una gestione per cassa che non ammette il pagamento di residui; che spetta all'economo conservare tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati per la parifica di competenza del responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale, e che la relativa mancata conservazione non può che nuocergli, essendone egli il diretto responsabile; che spetta all'economo la responsabilità della spesa sostenuta, indipendentemente dalla contemporanea presenza di un segretario comunale.

M

B

Nello specifico, il Pubblico Ministero ha rappresentato che le spese per il trasporto di elettori non possono essere considerate rientranti nella gestione economale, trattandosi di servizio a vantaggio dei singoli e non del Comune; analogamente, che le spese per rinfreschi natalizi non possono rientrare nella gestione economale, perché non dirette a soddisfare un interesse pubblico ma destinate ad esaurirsi all'interno del Comune; pertanto, il Pubblico Ministero ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore.

L'avv. Osele riferito delle difficoltà oggettive in cui versava l'amministrazione comunale di Vezzano, richiamando la relazione del Sindaco di Vallelaghi del 19 settembre 2017 e riferendo di un contenzioso insorto tra un segretario comunale e l'amministrazione comunale di Vezzano; ha rappresentato come la sua assistita svolgesse molteplici mansioni; nel merito delle singole spese, ha sottolineato come in quelle per rinfreschi fossero compresi piccoli omaggi ai nonni vigili, e come quelle per il trasporto elettori

fossero dirette ad evitare l'apertura di un nuovo seggio; per quanto riguarda i rimborsi delle spese di parcheggio ai dipendenti, ha sostenuto che tale era la prassi seguita da numerosi Comuni, benchè non si possa considerare virtuosa; si è quindi rimessa alla valutazione del Collegio per quanto riguarda dette spese, e per quanto concerne la irreperibilità della documentazione a corredo di alcune di esse, ha ribadito le circostanze dell'avvenuta fusione di Comuni e dell'assenza del Segretario comunale, garantendo che si sta comunque provvedendo alla relativa ricerca.

Infine, il difensore ha chiesto al Collegio di valutare la buona fede della sua assistita considerate le oggettive difficoltà in cui essa ha dovuto operare, e di voler quindi disporre la riduzione dell'addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Si osserva, preliminarmente, che nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni del Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13/8/1933, n. 1038 e del Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12/7/1934, e non la successiva disciplina (artt. 137- 150) introdotta dal recente Codice della Giustizia contabile (D. Lgs. 26/8/2016, n. 174) che, in forza del regime transitorio contenuto nell'art. 2 dell'Allegato 3, riguarda solo i conti giudiziali presentati all'Amministrazione di competenza a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del Codice (v. questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, sentenza n. 5 del 17 febbraio 2017).

Ciò premesso, si osserva che la gestione contabile condotta dall'economista del Comune di Vezzano deve essere valutata alla stregua delle norme generali di cui agli artt. 73 e ss. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 178 e ss., 610 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, oltre che alla luce delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune stesso.

Come già più volte evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, la gestione economica è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economista è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

In particolare, l'economista, assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per maneggio di denaro pubblico, nel procedere all'effettuazione delle spese deve verificare l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Da tale disposizione discende che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, "nel giudizio di conto l'onere della prova non grava sul Giudice o sul Pubblico Ministero (i quali non devono quindi "dimostrare" l'irregolarità delle

operazioni ovvero l'imputabilità al contabile degli eventuali ammanchi),
ma sull'agente contabile, il quale deve curarsi di dimostrare in maniera
esaustiva e rigorosa che le risorse affidategli sono state spese o
impiegate in maniera legittima, corretta, regolare (e, in caso contrario,
che l'ammacco non gli è imputabile)" (ex plurimis Corte conti, sez.
giur. Piemonte, n. 152/2014 e giurisprudenza ivi citata).

2) L'economo è quindi assoggettato alla rigorosa responsabilità
contabile, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei
pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono
state disposte le anticipazioni stesse.

In ogni caso, l'economo può utilizzare il fondo per le sole spese
previste nel relativo regolamento di contabilità e/o economale. Al
proposito, si evidenzia che l'art. 74 del regolamento di contabilità del
Comune di Vezzano dispone che:

1. Per provvedere alle spese d'ufficio e all'approvvigionamento di
beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non
rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato. Al servizio
è preposto un dipendente che assume la responsabilità di agente
contabile.

2. L'economo è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un
fondo pari a 7.750 euro trimestrali, reintegrabile durante l'esercizio
previa presentazione del rendiconto documentato delle spese
effettuate riscontrato, dal responsabile del servizio finanziario
ovvero dal Segretario comunale, quando il responsabile del
servizio finanziario coincida con la persona dell'economo, che lo

manchi),

approva con propria determinazione.

maniera

3. L'utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture

peso o

contabili e di rendicontazione avviene secondo le seguenti

ntario,

modalità:

i, sez.

a) il fondo di anticipazione è utilizzabile per il pagamento delle

spese minute di ufficio e per l'approvvigionamento dei beni e dei

bilità

servizi di cui al seguente elenco nel limite massimo unitario di €

dei

1.500,00:

no

- spese postali, telefoniche, telegrafiche, valori bollati;

- spese per abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

sa

- acquisto di stampati di necessità immediata, su richiesta dei responsabili d'Ufficio;

- acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo per macchine da scrivere, da calcolo, per computers e

fotocopiatori ed in genere delle minute spese d'ufficio;

- spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, per la notificazione e l'esecuzione di atti e provvedimenti;

- tasse di possesso e premi di assicurazione dei veicoli comunali;

- rimborso spese mensa ai dipendenti;

- quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni e ai consorzi tra enti locali;

- abbonamento a riviste e quotidiani per i vari uffici;

- acquisto di nastri, medaglie, distintivi, diplomi, fasce tricolori,

bandiere, premi, spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze varie:

44
- anticipazioni sulle spese ed indennità per missioni non inferiori alle 24 ore, rimborsabili ad amministratori e dipendenti comunali se ed in quanto ciò sia consentito dal regolamento;

5
- fatture relative a piccoli lavori e forniture disposte ad economia dai Responsabili d'Ufficio;

- anticipazione spese relative alla frequenza a corsi di aggiornamento del personale;

- vestiario al personale;

- altre spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

b) il fondo di anticipazione non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso;

c) le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati;

d) Il responsabile del servizio finanziario può effettuare autonome verifiche di cassa;

e) possono gravare sul fondo anche le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti;

f) l'economo tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario;

g) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31

razionali,

dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;

inferiori

h) il rendiconto è presentato dall'economista con periodicità trimestrale o per periodo inferiore in caso di esaurimento di fondi;

munali

ad

i) il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 29 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

di

j) il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.

i

Pertanto, l'elenco delle spese erogabili tramite le procedure economali ha carattere tassativo a norma della lettera b) del terzo comma dell'art. 74 del regolamento di contabilità, che vieta espressamente che il fondo di anticipazione - finalizzato a provvedere a spese d'ufficio e all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare - possa essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso: e la valutazione del Collegio non può prescindere da questo dato normativo, che delimita la linea di confine tra le spese sostenibili tramite le procedure ordinarie e quelle erogabili attingendo dal fondo economale.

Occorre, inoltre, tenere presente che le spese economali costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e dovrebbero, in linea di massima, essere dirette a fronteggiare esigenze impreviste, inerenti alle attrezzature e al

			Natale
		materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della	
		struttura amministrativa. Infatti, la gestione deve essere giudicata	gius'
		anche alla stregua del principio secondo cui le spese economiche hanno	des
		"la necessaria caratteristica dell'urgenza e della non programmabilità,	di
ll		presupposto in base alla quale i pagamenti devono essere effettuati in	v
		contanti dall' economo, in luogo dell'emissione di mandati di	
		pagamento a seguito di regolare impegno di spesa" (Corte dei conti,	
		Sez. giurisd. Calabria, n. 137/2016; determinazione A.N.A.C.	
		n.10/2010; Sez. giurisd. Piemonte n.152/2014 e Sez. giurisd. Abruzzo,	
		n. 96/2014, ivi richiamate; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e	
		conformi), da ritenersi quindi insito nel meccanismo economico stesso.	
		3) Tutto ciò premesso, il Collegio procede ad esaminare le	
		osservazioni del relatore che ha ritenuto non ammissibili a discharge	
		alcuni buoni emessi dall'economista di Vezzano nell'esercizio 2011,	
		seguendo lo stesso ordine sistematico contenuto nella relazione di	
		irregolarità, e valutando le deduzioni rese al proposito dallo stesso	
		agente contabile ed acquisite agli atti.	
		a) Spese non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento di	
		contabilità, e comunque inammissibili anche alla stregua di quanto	
		indicato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 16	
		del 20 aprile 2017, alle cui considerazioni il relatore ha rinviato.	
		- Buono n. 14 di euro 74,30 emesso in data 02/02/2011 per	
		"acquisto generi di conforto rinfresco Natale 2010".	
		- Buono n. 188 di euro 161,55 emesso in data 20/12/2011 per	
		"acquisto generi di conforto vari per rinfresco consiglieri e dip.ti	

ento della

Natale".

riudicata

L'economo, con memoria depositata il 31 agosto 2017, ha

i hanno

giustificato le corrispondenti spese sostenendo che esse erano

abilità,

destinate ad "acquisti di genere di conforto vari avvenute in occasione

vati in

di un rinfresco natalizio quali omaggi ai nonni vigili che operano come

ti di

volontari sulla sicurezza della viabilità interna al territorio comunale

onti,

(scuole in modo particolare)", e che esse rientravano "tra quelle per gli

.C.

acquisti previsti al comma 3 - lettera a) dell'art. 74 del Regolamento

o.

economale che cita anche "spese inerenti solennità, ricorrenze varie";

e

alla odierna udienza il suo difensore ha ribadito trattarsi di spese

comprehensive di piccoli omaggi ai "nonni vigili".

Il Collegio osserva che detta dichiarazione risulta del tutto sprovvista di prova, che incombe sull'agente contabile tenuto a giustificare rigorosamente gli acquisti effettuati con il fondo economale.

Inoltre, il buono n. 14, recante in allegato una fattura della distilleria Pisoni emessa il 26 dicembre 2010 per l'acquisto di 8 bottiglie di spumante, si riferisce a spese effettuate nell'esercizio precedente, e poichè la gestione economale è destinata a fronteggiare minute spese d'ufficio relative all'esercizio in corso e caratterizzate dalla necessità e dalla urgenza, non sono ammissibili pagamenti di spese economali in conto residui (sentenza n. 16 del 20 aprile 2017 di questa stessa Sezione giurisdizionale Regionale e giurisprudenza conforme ivi citata).

Il secondo buono (n. 188), corredato da documentazione relativa all'acquisto di vettovaglie di vario genere, pur se riferito all'esercizio

corrente, reca chiaramente la causale "acquisto generi di conforto vari per rinfresco consiglieri e dip.ti Natale"; il che non viene contraddetto da concrete prove contrarie, tale non potendosi ritenere la sola dichiarazione dell'agente contabile.

Al

B

Si ricorda, al proposito (questa stessa Sezione, n. 16/2017, citata), che dette spese sono astrattamente inquadrabili nell'ambito di quelle c.d. "di rappresentanza", e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, per il rispetto del principio secondo cui l'utilizzo del denaro pubblico deve essere strettamente legato a ragioni istituzionali, dette erogazioni, finalizzate a mantenere o accrescere il ruolo ed il prestigio dell'ente, sono giustificabili solo se collegate all'esigenza dell'ente stesso di manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in circostanze che devono presentare il carattere della eccezionalità, della ufficialità e solo qualora sia ravvisabile la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto. Devono, quindi, ritenersi escluse dall'ambito concettuale delle spese in questione quelle effettuate a vantaggio di soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione, quali i consiglieri ed i dipendenti comunali, in quanto è escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero risolversi in mere liberalità (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 152/2014; n. 168/2008; n. 94/2009; Sez. Giur. Toscana, n. 246/2013; n. 41/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16/2014; Liguria, n. 120/2015, citata; Sez. I, 489/2013) (cfr. D.M. Interno 23 gennaio 2012).

- Buono n. 117 in data 27/07/2011, emesso per spese sostenute per trasporto elettori in occasione del referendum per euro 200,20.

L'economo ha giustificato la spesa sostenendo che essa sarebbe ricollegabile alla previsione di cui all'art. 74, comma 3 - lettera a) del regolamento di contabilità in quanto necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero, nel caso di specie, del servizio elettorale, ed avrebbe ovviato al disagio degli elettori della frazione di Margone sprovvista di seggio mediante il relativo trasporto alla vicina frazione di Ranzo; alla odierna udienza il suo difensore ha ribadito che essa era diretta ad evitare l'apertura di un nuovo seggio.

Tuttavia, il Collegio rileva che tale tipologia di spesa, tra l'altro ne' indifferibile ne' urgente e quindi ampiamente programmabile e come tale erogabile attraverso le ordinarie procedure di spesa, non appare giustificata dal disposto del regolamento di contabilità, in quanto, come osservato dal Pubblico Ministero alla odierna udienza, essa era più diretta a rendere un servizio ai singoli elettori che non ad assicurare il funzionamento del servizio elettorale, comunque già esistente ed operante; inoltre, essa non è giustificata dal quadro normativo vigente, che onera il Comune in cui si svolgono le elezioni (cfr. articolo 29 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104) unicamente dell'organizzazione di trasporti di servizio pubblico per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale, circostanza non evidenziata nella fattispecie in esame.

Pertanto, l'economo non può essere scaricato per gli importi corrispondenti al totale delle spese indicate sub a), per la somma

	complessiva di euro 436,05.	"inten
	b) Spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente	uscit
	del Comune di Vezzano non ammissibili a rimborso.	
	- Buono n. 68 di euro 9,50 emesso in data 25/05/2011 per "rimb.	ha
U	parcheggi per missioni";	sp
	- Buono n. 177 di euro 10,40 emesso in data 06/12/2011 per	a
	"rimb. n. 4 parcheggi a TN per missioni".	
B	Il relatore ha rilevato che detti buoni recavano in allegato	
	scontrini riferiti agli anni 2009 e 2010, risultando così pertinenti a	
	rimborsi per spese di missione svolte da dipendenti comunali in	
	esercizi antecedenti a quello in esame - e quindi incompatibili con le	
	caratteristiche della gestione economale - ed apparivano inoltre privi	
	della documentazione giustificativa della missione.	
	- Buoni nn. 7, 21, 40, 50, 53, 65, 69, 70, 94, 105, 128, 138, 140,	
	148, 163, 165, 191 per rimborso parcheggi per missioni, per un totale	
	complessivo di euro 60,05;	
	Detti buoni, pertinenti a missioni effettuate dal personale	
	nell'esercizio 2011, recavano in allegato scontrini relativi a parcheggi,	
	ma risultavano privi della documentazione giustificativa della missione	
	e/o delle autorizzazioni alle trasferte, pertanto richiesta con la nota	
	istruttoria prot. 1576 del 30/06/2017.	
	Corrispondendo a detta richiesta, il Comune di Vallelaghi ha	
	comunicato con la nota prot. 8084 del 12/07/2017 che le missioni	
	erano state autorizzate verbalmente dal segretario comunale,	
	soggiungendo che tutti i buoni erano stati visti da quest'ultimo.	

"intendendo detto visto come autorizzatorio al personale suddetto per uscita di servizio per conto dell'Ente".

L'agente contabile, con la memoria depositata il 31 agosto 2017, ha ribadito di avere *"ritenuto sufficiente e giustificato il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il servizio reso dal medesimo all'amministrazione con anche la firma del dirigente che ha sottoscritto i buoni suddetti, convalidando le legittimità ed opportunità della missione, ivi inclusi le spese di parcheggio"*.

Condividendo i rilievi del relatore, il Collegio osserva che le missioni dei dipendenti comunali sono regolamentate secondo quanto disposto dall'allegato e/8 ccpl 2002/2005 di data 20.10.2003, come modificato dall'art. 30 accordo stralcio di data 20.4.2007 e dall'art. 48 ccpl 2006/2009 di data 22.9.2008; quest'ultimo, dopo aver previsto (art. 1, comma 1 - Autorizzazioni) che le missioni di servizio che il personale debba compiere siano autorizzate *"con le modalità stabilite dall'organo di governo dell'Ente"*, dispone (art. 2 - Fogli di viaggio) che l'autorizzazione alla missione debba essere preventivamente riportata su apposito foglio di viaggio, e che debba anche indicare il mezzo di trasporto di cui il personale può avvalersi; che sullo stesso foglio debbano essere riportate le attestazioni del dipendente concernenti le informazioni necessarie circa l'effettuazione della missione, tra cui le spese sostenute ed ammissibili a rimborso, nonché eventuali anticipi ricevuti; che, infine, il dirigente responsabile (o responsabile di struttura) debba apporre la dichiarazione di regolarità e conformità dei dati attestati dal dipendente in calce al foglio di viaggio; a detto foglio

di viaggio deve essere infine allegata "idonea documentazione" delle
spese sostenute dal dipendente in missione, ai fini del relativo
rimborso (art. 4 – Spese rimborsabili, comma 5).

Il riferimento al foglio di viaggio implica che l'autorizzazione alla
missione debba essere necessariamente scritta, così consentendo in
ogni momento la verifica circa la legittimità e l'opportunità della
missione stessa.

Si tratta di adempimenti non meramente formali, ma preordinati
ad un ordinato e regolare svolgimento delle missioni, non solo
nell'interesse dell'Amministrazione tenuta al rimborso delle relative
spese, che devono essere quindi rigorosamente giustificate, ma anche
e soprattutto a garanzia degli stessi dipendenti che le effettuano,
altrimenti esposti ai rischi di una uscita dal servizio ordinario senza
alcuna formale autorizzazione.

Pertanto, i rimborsi riferiti a scontrini per parcheggi, disposti in
favore del personale inviato in missione per conto del Comune, non
possono intendersi supportati da idonea documentazione giustificativa,
tale non potendo considerarsi una autorizzazione meramente verbale,
poiché l'autorizzazione comporta una precisa attribuzione di
responsabilità in capo al soggetto autorizzante per la fuoriuscita dal
servizio e l'uso del mezzo da parte del dipendente in missione -
altrimenti traslata, così come gli oneri di natura economica, su
quest'ultimo - ed essa deve quindi essere rigorosamente documentata.

Si devono, al proposito, riproporre le considerazioni già espresse
con la più volte citata sentenza n. 16/2017, innanzitutto in quanto tutti i

delle
tivo
la
i

rimborsi sono sprovvisti di valido titolo giustificativo, tale non potendo considerarsi ne' la mera autorizzazione verbale del Segretario comunale, ne' il "visto" rilasciato a posteriori da quest'ultimo sui buoni pertinenti ai rimborsi stessi (v. questa stessa Sezione, n. 22/2015; Sez. III Appello, n. 304/2016; e conformi); inoltre, le spese di cui ai buoni n. 68 e n. 177, corredate solo da scontrini per il parcheggio, si riferiscono a missioni effettuate in esercizi antecedenti a quello di riferimento, in violazione del principio in base al quale si possono effettuare pagamenti con fondi economici per far fronte a spese urgenti e non programmabili (Sez. Giur. Calabria, n. 137/2016 e giurisprudenza ivi citata; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e conformi), non essendo così ammissibili pagamenti di spese economiche in conto residui.

Pertanto, l'economo non può essere scaricato per gli importi corrispondenti alle spese per missioni in esame, per un totale di euro 79,95.

c) Spese corredate da documentazione inidonea a consentire il scarico dell'agente contabile, in quanto non consente il puntuale accertamento della corrispondenza tra le uscite indicate dai buoni economici ed acquisti o spese effettuate per conto del Comune di Vezzano.

Il relatore ha riferito che dall'esame della documentazione depositata in copia conforme all'originale si evincevano possibili duplicazioni, manipolazioni e/o alterazioni dei documenti giustificativi allegati ai buoni nn. 4, 44, 45, 98, 115, 127, 131, 145 e 181, tanto che con la citata nota prot. 1576 del 30/06/2017 si è richiesta la

trasmissione degli stessi in originale; ha soggiunto che con nota prot. 8084 del 12/07/2017 a firma del Sindaco, l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Valledaghi ha comunicato che non è stato possibile reperire gli originali della documentazione giustificativa a corredo di detti buoni, ed ha quindi elencato i buoni in questione, evidenziando i profili critici pertinenti a ciascuno di essi, che a suo avviso non consentono il riscontro della corrispondenza delle spese economiche erogate ad acquisti o a pagamenti effettuati in favore del Comune.

Si tratta, in particolare, di:

- Buono n. 44 emesso in data 11/04/2011 per l'importo di euro 433,10, riferito a spese per "Diritti per autorizzazione CPI".

- Buono n. 45 emesso in data per l'importo di euro 145,10, riferito a spese per "Diritti per autorizzazione CPI".

Entrambi detti buoni sono corredati da ricevute di versamento Bancoposta rispettivamente per gli importi di euro 432,00 e di euro 144,00, recanti i medesimi elementi identificativi che contrassegnano due ricevute di versamento su conto corrente postale allegate al precedente buono n. 4 emesso in data 17/01/2011 per l'importo complessivo di euro 578,20, per pagamenti riferiti a "due bollettini c.c.p. domanda CPI municipio e sc. media"; ciò che differisce è unicamente la data dei versamenti, indicata nel 18/01/2011 per quanto riguarda i pagamenti di cui al buono n. 4, e nel 18/04/2011 per quanto riguarda i versamenti effettuati con buoni n. 44 e n. 45.

Il relatore ha evidenziato che comunque tutti gli altri elementi indicati nelle ricevute di versamento allegate a giustificazione

prot. dell'emissione dei buoni n. 44 e n. 45 risultano identici a quelli che
del contraddistinguono i versamenti effettuati con buono n. 4, e che la data
ire del 18/04/2011 indicata nelle ricevute a corredo dei buoni n. 44 e n. 45
i. non risulta attendibile; ha inoltre precisato che l'Ufficio di Ragioneria
del Comune di Vallelaghi, con la citata nota prot. 8084 del 12/07/2017
firmata dal Sindaco, oltre a comunicare l'impossibilità di reperire i
documenti giustificativi delle spese in originale in quanto
"probabilmente inseriti nella contabilità delle opere", ha evidenziato
comunque che "il versamento di cui ai buoni 44 e 45, sono stati già
pagati con il buono n. 4, che è la somma dei due in parola", con ciò per
l'appunto riconoscendo l'insussistenza di un valido titolo giustificativo
delle spese disposte con i buoni nn. 44 e 45.

Con memoria depositata il 31 agosto 2017 l'agente contabile ha
riconosciuto l'"erroneo doppio pagamento" delle spese già erogate con
il buono n. 4 di euro 578,20 a mezzo dei successivi buoni n. 44 di
euro 433,10 e n. 45 per euro 145,10, ed ha imputato la irreperibilità
degli originali richiesti con nota istruttoria alle difficoltà di varia natura
riferite in "fatto".

Il Collegio osserva che quando anche fosse stato effettuato per
errore un doppio pagamento della medesima prestazione, esso
sarebbe del tutto privo di utilità corrispettiva per l'Ente, con la
conseguente inammissibilità a discarico dell'agente contabile per il
corrispondente importo, che in futuro potrà comunque essergli
eventualmente rimborsato dalla stessa Amministrazione comunale
qualora essa proceda al relativo recupero.

	L'agente contabile non ha saputo, invece, rendere conto delle	apposta sul
	incongruenze evidenziate dal relatore e riferite agli altri buoni di cui alla	- Buono
	relazione di irregolarità, ma ha unicamente imputato la irreperibilità	481,10 pe
	della documentazione originale, richiesta dal magistrato relatore con	"La
	nota istruttoria prot. n. 1576 del 30 giugno 2017, ai disagi dovuti al	ricevuta
	trasloco di uffici conseguenti alla fusione dei tre Comuni di Vezzano,	attendil
	Terlago e Padergnone confluiti nel nuovo Comune di Vallelaghi dal 1°	-
	gennaio 2016, alla carenza di personale addetto agli uffici	450,0
	amministrativi, alla discontinuità dei segretari comunali.	L'irr
	Tuttavia, dette circostanze sono ininfluenti ai fini del decidere,	la
	poiché in realtà i profili critici della questione non si focalizzano tanto	rif
	sull'irreperibilità degli originali della documentazione delle spese -	s
	peraltro di norma necessaria a giustificarle e comunque forse anche	
	dovuta ad una situazione di disordine amministrativo generale - quanto	
	e soprattutto nelle discrasie rilevate nelle relative copie conformi ed	
	evidenziate nella relazione di irregolarità, di seguito riportate e	
	verificate dal Collegio, e che non consentono di scaricare l'economista	
	per gli importi corrispondenti ai buoni stessi.	
	Si tratta, in particolare, di:	
	- Buono n. 98 emesso in data 22/06/2011 per l'importo di euro	
	501,10, riferito a spese per "incremento libretto per spedizione	
	Notiziario comunale".	
	"Il timbro postale apposto sulla ricevuta di versamento allegata a	
	detto buono per il pagamento di "integraz. spedizione Vezzano notizie	
	dai 7 paesi" indica il differente importo di euro 200,00, e la data	

apposta sul timbro stesso appare corretta manualmente".

- Buono n. 115 emesso in data 27/07/2011 per l'importo di euro 481,10 per il pagamento di "incremento libretto spediz.ne notiziario".

"La data e l'importo del versamento riportati sul timbro della ricevuta postale allegata quale giustificativo della spesa non risultano attendibili".

- Buono n. 127 emesso in data 10/08/2011 per l'importo di euro 450,00, per la spesa "tributo per appalto pubblico".

"Nel caso in questione, si tratta di un pagamento tramite MAV. L'importo indicato sul bollettino allegato a corredo, che oltretutto riporta la scadenza del 31/10/2010 (esercizio antecedente a quello di riferimento), non consente l'esatta determinazione della effettiva spesa; analogamente, non è precisamente accertabile la data riportata manualmente sul timbro apposto sulla ricevuta di versamento dal Tesoriere, che apparentemente lascerebbe intendere un pagamento effettuato il 10 agosto 2011".

- Buono n. 131 emesso in data 23/08/2011 per l'importo di euro 786,40, relativo all'acquisto di francobolli.

"Non è dato individuare esattamente dalla ricevuta rilasciata da Poste Italiane le quantità dei valori bollati ed i costi corrispondenti".

- Buono 145 emesso in data 27/09/2011 per l'importo di euro 377,23, riferito alla spesa "pagamento banca dati ANCITEL".

"La ricevuta di versamento del bollettino prestampata indica un versamento sul c.c.p. n. 415000, mentre dal timbro postale il versamento risulta eseguito sul c.c.p. n. 12841383; inoltre, non risulta

precisamente riscontrabile l'importo del versamento stesso".

- Buono n. 181 emesso in data 13/12/2011 per l'importo di euro 550,00, riferito alla spesa pag.to tributo per appalto pubblico".

M
"Detto buono è corredato da ricevuta apparentemente identica a quella allegata a corredo del buono n. 127 del 10/08/2011 per l'importo di euro 450,00 riferito alla spesa per "tributo per appalto pubblico"; se non che, gli elementi identificativi del pagamento riportati sul documento (data di scadenza, importo, timbro del Tesoriere) appaiono corretti manualmente".

b
Tutte le anomalie, divergenze ed irregolarità nella documentazione a corredo delle spese economiche, evidenziate dal relatore e puntualmente riscontrate dal Collegio, che hanno tra l'altro imposto la segnalazione della questione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, non consentono, agli stretti fini del presente giudizio contabile, l'accertamento della puntuale corrispondenza tra le spese erogate a mezzo degli elencati buoni nn. 44, 45, 98, 115, 127, 131, 145 e 181, con utilità effettivamente acquisite dal Comune di Vezzano, poiché la incongruenza e/o indeterminatezza dei documenti a loro corredo li rendono inidonei a giustificare le correlative spese a norma del richiamato art. 194 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (v. sub 1) ed, in conclusione, impongono la condanna dell'agente contabile per il totale degli importi di cui ai buoni stessi, per la somma complessiva di euro 3.724,03.

4) Conclusivamente, le spese non scaricabili di cui alle voci sub

3 - a), b),

essere a

L'indicat

fino alla

detta c

si rav

a dis

ch

f

3 - a), b), e c), per il complessivo importo di euro 4.240,03, debbono essere addebitate all'agente contabile per i motivi sopra esposti.

L'indicata somma deve essere maggiorata da rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della presente sentenza, e da interessi legali da detta data al saldo. Sempre per le ragioni esposte in motivazione, non si ravvisano infine, nelle circostanze dedotte a difesa, elementi idonei a scaricare, neppure parzialmente, l'economista.

Alla condanna dell'agente contabile seguono le spese di giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti - sede di Trento.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 4178 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21863 relativo all'esercizio 2011, reso dall'Economista del Comune di Vezzano, condanna l'agente contabile al pagamento, in favore del Comune di Vezzano (oggi Comune di Vallelaghi), della somma di euro 4.240,03, oltre a rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da detta data al saldo.

Condanna l'agente contabile alle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate nell'importo di euro 160,00 (Euro Centosessanta / 00).

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Grazia BACCHI)

(Maurizio ZAPPATORI)

Grazia Bacchi

Maurizio Zappatori

Publicata mediante deposito in Segreteria il 19 OTT. 2017

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.

Adriano Rosa

CORTE DEI CONTI

SEGRETARIA SEZIONE GIURISDIZIONE PER LA REGIONE TRENINO A. A.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso

questo Ufficio composta di n° 07 fogli.

Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Trento, li 06/11/2017

Il Funzionario f.f.

Adriano Rosa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva su richiesta del Procuratore regionale presso la Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige – Sede di Trento.

Trento, 06/11/2017

Il Funzionario di Cancelleria
Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.

Adriano Rosa

CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONE PER LA REGIONE TRENINO A. A.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso

questo Ufficio composta di n° 07 fogli.

Trento, li 06/11/2017

Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.

Dot. Adriano Rosa





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - TN
VIA MANCI, 8 - TRENTO

Costa delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 42
depositata il 19/10/2017 pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - TN sul giudizio n° 4178 proposto da BACCHI
GRAZIA contro PRADA MARINELLA

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
N.1 ORIGINALE RELAZIONE DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE Giudizio n. 4178 MERITO CONTO	2	32,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA Udienza del 21/09/2017	1	16,00
N.1 ORIGINALE SENTENZA SENTENZA 42/2017	7	112,00
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE DICONSI EURO		160,00 centosessanta/00

posti a carico dei soccombenti
PRADA MARINELLA

TRENTO, 19/10/2017

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ROSA ADRIANO

Per copia conforme all'originale
Dalla Segreteria Sezione Giurisdizionale Regione
Trentino A.A. della Corte dei Conti - TRENTO

Trento, 06/11/2017

IL SEGRETARIO
Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Funzionario F.I.
Dot. Adriano Rosa



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
SEGRETERIA GIUDIZI
VIA MANCI, 8 - TRENTO

Nota dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n°
42 del 19/10/2017, in forma esecutiva originale, pronunciata dalla SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - TN nel giudizio n°
4178 del registro di segreteria, promosso da BACCHI GRAZIA contro:

PRADA MARINELLA

N.1 copia conforme della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva
originale:

fogli 7 a Euro 16,00 = Euro 112,00

diconsi Euro centododici/00 posti a carico del soccombente indicato in
decisione.

TRENTO, 06 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ROSA ADRIANO

Per copia conforme all'originale
Dalla Segreteria Sezione Giurisdizionale Regione
Trentino A.A. della Corte dei Conti - TRENTO

Trento, 06 NOV. 2017

IL SEGRETARIO
Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE
SEGRETERIA GIUDIZI
VIA MANCI, 8 - TRENTO

Nota dei bolli e dei diritti di cancelleria (copia e certificazione di conformità) relativi a rilascio di copie della decisione di condanna n° 42 del 19/10/2017, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - TN nel giudizio n° 4178 del registro di segreteria, promosso da BACCHI GRAZIA contro:

PRADA MARINELLA

N.2 copie conformi della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva per uso di notificazione:

Fogli in bollo n. 14 a Euro 16,00	= Euro	224,00
Diritti di copia forfetizzata	= Euro	19,24
Diritti di certificazione di conformità	= Euro	19,24
TOTALE Euro		262,48

diconsi Euro duecentosessantadue/48 posti a carico del soccombente indicato in decisione.

TRENTO, 06/11/2017

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ROSA ADRIANO

Per copia conforme all'originale
Dalla Segreteria Sezione Giurisdizionale Regione
Trentino A.A. della Corte dei Conti - TRENTO

Trento, 08 NOV. 2017

IL SEGRETARIO
Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario I.F.
Dott. Adriano Rosa